



Città di Melegnano

ORDINANZA N. 52 DEL 02/09/2026

OGGETTO : MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – NOTTE DI FINE ESTATE DELL' 11 SETTEMBRE 2026: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE NONCHÉ DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

COMUNE DI MELEGNANO
CITTA' DI MELEGNANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0025013/2026 del 02/09/2026
Firmatario: VITO BELLOMO

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata dell'11 settembre 2026 nel Centro Città si svolgerà la "Notte di Fine Estate 2026", occasione che determinerà una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato flusso di pubblico nel centro cittadino e nei locali pubblici;

Evidenziato che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio impone l'adozione di misure ed interventi utili a garantire e migliorare le condizioni di sicurezza pubblica:

- al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo;
- sia per scongiurare criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro/lattine nelle immediate vicinanze dei locali di somministrazione e comunque nelle aree cittadine interessate dall'evento medesimo;

RICHIAMATA la circolare emanata dal Ministero degli Interni in data 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza", che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RICORDATO che già in altre occasioni sono state adottate da questa Amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazione di bevande alcoliche;

RITENUTO di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza e ordine pubblico al fine di prevenire il verificarsi di episodi di vandalismo, e, comunque, di scarso senso civico, idonei a creare disagio e pregiudizio alla incolumità dei cittadini e degli stessi frequentatori dell'evento programmato;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione dell'evento che genera la concentrazione di un alto numero di persone in particolar modo nel centro cittadino;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza, oltre ad adottare le necessarie misure, per gli ambiti di competenza, intese al decoro urbano ed alla incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio, inclusa la tutela degli animali di affezione;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

Per quanto retro, dando atto come il provvedimento di cui alla presente ordinanza sia inteso ad assicurare condizioni di sicurezza, di prevenzione di possibili pericoli per l'incolumità dei cittadini e di chiunque sia presente sul territorio comunale, e comunque per assicurare, in occasione dell'evento della Notte di Fine Estate 2026, indetta per il prossimo 11 settembre 2026, condizioni di decoro e rispetto dei luoghi;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in particolare per la parte in cui consente l'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti idonei ad intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

VISTI:

- l'Art. 50 comma 7-bis, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

ORDINA

1. È fatto divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque in tutto il territorio cittadino in occasione dell'evento "Notte di Fine estate 2026" previsto per il giorno 11 settembre 2026, di vendere, introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande, anche non alcoliche;
2. Il divieto si riferisce alla somministrazione in vetro e in lattina di qualunque bevanda, posto come l'ordinanza sia riferita, per questa parte, alla pericolosità dei contenitori (vetro e lattine) che possono costituire strumento di vandalismo e comunque di pregiudizio del decoro urbano;
3. Il divieto alla vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro e/o lattine si applica anche nel caso di dispensatori automatici;
4. Il divieto di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera anche nel caso in cui la somministrazione avvenga nel perimetro delle aree esterne di pertinenza delle attività di pubblico esercizio e delle attività commerciali regolarmente concesse dall'Amministrazione (Occupazione Spazi aree pubbliche);
5. Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% (cosiddette bevande superalcoliche);
6. È ribadito il divieto, come da normativa vigente, di somministrazione/vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18;
7. È ribadito il divieto, come da norme igieniche del locale regolamento, di cucinare e portare all'esterno della propria attività commerciale e di pubblico esercizio qualsiasi apparecchiature a gas, a carbonella e simili;

INCARICA

i competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza

AVVISA

- Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario nella misura fissata da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà, per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa di fatti degenerativi sopraindicati (pericolo all'incolumità fisica e grave incuria e degrado dei beni e degli spazi pubblici), di chiedere l'applicazione della misura agevolata della sanzione;
- Che, nel caso di applicazione della sanzione, prevista nella misura minima e massima di cui all'articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, è possibile disporre anche la applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n.689/1981;
- Che l'impianto sanzionatorio è quello derivante dal combinato disposto dell'articolo 7 bis del TUEL e della legge n. 689/81, per come richiamata;

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

- venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga trasmessa alle locali Autorità di Polizia locale e delle Forze dell'Ordine, che sono incaricate per l'esecuzione e l'applicazione delle presenti disposizioni;
- venga trasmessa per gli esiti di competenza alla Prefettura competente per territorio;
- venga comunicata alle associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti etc.).

Melegnano , 02/09/2026

il Sindaco
Avv. Vito Bellomo
Atto sottoscritto digitalmente